

Circolare 15/2024

Verona – marzo 2024

DEDUCIBILITA' DEI CONTRIBUTI ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Si comunica che, l'Agenzia delle entrate con risposta a interpello n. 30 del 7 febbraio 2024, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare dai lavoratori di prima occupazione.

Il caso affrontato dal Fisco riguarda un contribuente che:

- è stato assunto come lavoratore subordinato in Italia per la prima volta nell'anno 2013, iscrivendosi alla forma di previdenza obbligatoria presso l'Inps in tale anno, senza, tuttavia, aderire ad alcuna posizione di previdenza complementare;
- si è trasferito nel 2018 in Austria, dove ha lavorato come lavoratore subordinato fino al 2023, e iscrivendosi alla previdenza obbligatoria e aderendo a una forma di previdenza complementare;
- dal 1° giugno del 2023, ha cominciato a lavorare in Italia come lavoratore subordinato, aderendo a un fondo di previdenza complementare.

Alla luce delle predette condizioni soggettive, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che, nel presupposto che durante il periodo di permanenza all'estero il contribuente non sia stato fiscalmente residente in Italia, l'ulteriore *plafond* di deducibilità deve essere determinato considerando i primi 5 anni di adesione alla forma pensionistica complementare che consentono all'Istante la deduzione dal reddito complessivo dei contributi versati, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), Tuir vale a dire, nel caso di specie, a partire dal 2023.

Distinti saluti.

Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato